



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona della giudice designata Daniela Bracci
all'esito dell'udienza del 5 giugno 2024, svolta con trattazione scritta,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. **7952+ 7956/2024** R.G. promossa da:

VISCOVO NUNZIO, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Lucio D'Esposito

contro:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del l.r.p.t., parte resistente con il
patrocinio dell'avv. Francesco Petrella

nonché

INPS in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio

OGGETTO: accertamento negativo del credito contributivo

FATTO E DIRITTO

Con distinti ricorsi depositati il 26.02.2024, Viscovo Nunzio proponeva opposizione avverso il medesimo preavviso di fermo amministrativo n. 09780202300077350000 emesso dall' Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificato il 13.02.2024 riferito anche alle seguenti cartelle n. 09720080232513755000 (presumibilmente notificato il 18/03/2009), n. 09720080253224855000 (presumibilmente notificato il 03/07/2009), n. 09720080292727215000 (presumibilmente notificato il 03/07/2009) e avvisi di addebito n. ° 39720160004224070000 (presumibilmente notificato il 11/05/2016) e n. 39720160020240084000 (presumibilmente notificato il 09/01/2017) per complessivi € 16.856,76 per omesso pagamento contributi IVS e relative sanzioni; nonché riferito ai seguenti avvisi di addebito: n. 39720180009122005000 (presumibilmente notificato il 25/07/2018), n. 39720180031436240000 (presumibilmente notificato il 18/02/2019), n° 39720180033022290000 (presumibilmente notificato il 21/01/2019), n. 39720190030386636000 (presumibilmente notificato il 27/12/2019) per complessivi € 12.387,03.

A sostegno dell'opposizione deduceva che le cartelle e gli avvisi di addebito sottesi al preavviso di fermo non erano mai stati notificati al ricorrente e che comunque erano estinte per intervenuta prescrizione quinquennale le relative pretese contributive.

Svolte considerazioni in diritto chiedendo al GL l'annullamento sia del preavviso di fermo sia delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi allo stesso, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.

Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l'Inps, che eccepiva la tardività dell'opposizione ex art. 24 d.lgs n. 46/99, per essere stati ritualmente notificati tutti gli avvisi di addebito indicati in ricorso.

Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito contributivo. Deduceva di aver provveduto alla rituale notifica delle cartelle impugnate; di aver inviato diversi avvisi di pagamento con valore interruttivo della prescrizione. Insisteva quindi per il rigetto della domanda.

All'esito dell'udienza del 5 giugno 2024, svolta con trattazione scritta, la causa veniva disposta la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva.

OSSERVA LA GIUDICE che deve essere disposta la riunione del procedimento rg 7956/2024 al portante n. 7952/2024, per connessione oggettiva e soggettiva.

Nel merito il ricorso va accolto per quanto di ragione.

Giova rilevare che oggetto della domanda è l'accertamento negativo del credito contributivo sotteso alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito indicati nel preavviso di fermo n. 09780202300077350000 emesso dall' Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificato il 13.02.2024.

Mette conto rilevare che il preavviso di fermo di autoveicoli per mancato pagamento delle cartelle esattoriali è un provvedimento discrezionale autoritativo del Concessionario della riscossione.

Al riguardo i giudici di legittimità hanno evidenziato che “il c.d. preavviso di fermo non solo non è previsto come atto tipico della normativa di riferimento, ma non arreca alcuna menomazione al patrimonio, non essendovi dubbio che fino a quando il fermo non sia stato iscritto ai pubblici registri, il presunto debitore può esercitare pienamente tutte le facoltà di utilizzazione e di disposizione del bene, senza essere soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 214 C.d.S. comma 8, che punisce chiunque circoli con veicoli, autoscafi ed aeromobili sottoposti al fermo (e non al preavviso di fermo). Ne deriva che il debitore destinatario del preavviso, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. è carente di interesse ad adire il giudice, non essendosi prodotta alcuna lesione della sua sfera giuridica, anche in considerazione del fatto che il fermo precede l'esecuzione esattoriale in senso stretto che inizia con il pignoramento (art. 491 c.p.c.). Il preavviso di fermo dunque è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale” (Cass. n. 20301 del 23.7.08).

Più recentemente i giudici di legittimità hanno affermato che l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. 18041/2019).

Il preavviso di fermo amministrativo, essendo funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, e valendo altresì come richiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuente che sarà iscritto il fermo in caso di inadempimento, è idoneo ad interrompere la prescrizione, stante il suo contenuto informativo della pretesa tributaria/contributiva.

Ora, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali di cui al d.lgs n. 46/99, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto è fissato in 40 giorni, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo.

Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non comporta anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante il termine di prescrizione decennale contemplato dall'art. 1, comma 197, della l. n. 145 del 2018, che concerne il "riaffido" in riscossione, da parte dell'ente creditore al concessionario, dei crediti rispetto ai quali siano sorte irregolarità o falsità, già oggetto di dichiarazione di "saldo e stralcio" ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1. (cfr. ex multis Cass. n. 1826/2020).

Nel caso in esame la parte opponente non ha dimostrato di aver proposto opposizione nel prescritto termine decadenziale, eccependo però l'estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito.

L'eccezione di prescrizione quinquennale appare certamente fondata con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento n. 09720080232513755000 (notificata il 18/03/2009),

n. 09720080253224855000 (notificata il 03/07/2009), n. 09720080292727215000 (notificata il 03/07/2009), non avendo l'Ente Concessionario prodotto validi atti interruttivi della prescrizione decorrente dalla data della notifica. Invero le intimazioni di pagamento allegate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione risultano tutte essere state notificate in data successiva allo spirare del termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla notifica delle cartelle; ne consegue che detti atti non possono avere valore interruttivo della prescrizione già perfezionatasi (Intimazione di pagamento n°

097 2018 9071335768 000 notificata il 23.10.18, Intimazione di pagamento n° 097 2019 9005036253 000 notificata l'11.04.2019, Intimazione di pagamento n°097 2022 9019996965 000 notificata il 22.10.22 e intimazioni di pagamento n°097 2022 9023028462 000 notificata il 29.10.2022).

Diversamente deve ritenersi con riferimento all'avviso di addebito n. 39720160004224070000, notificato l'11.05.2016 a mezzo ar ricevuta e sottoscritta dal destinatario, nonché con riferimento all'avviso di addebito n. ° 39720160020240084000, notificato il 09/01/2017 mediante ar (lasciato avviso).

Dalla documentazione allegata emerge che tali atti sono stati ritualmente notificati alla parte ricorrente ai sensi dell'art. 26 dpr n. 602/73 , la cui normativa deve ritenersi applicabile anche agli avvisi di addebito.

La norma citata prevede che il concessionario possa notificare le cartelle di pagamento anche a mezzo raccomandata ar, disponendo che “la notifica della cartella può anche essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la *notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda....Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario*”

Poiché la cartella va notificata in plico chiuso per ragioni di privacy, è l'avviso di ricevimento a dover riportare gli estremi temporali della consegna e le sottoscrizioni sia dell'incaricato della consegna che del ricevente.

La Cassazione ha evidenziato che detta norma ha carattere di specialità rispetto all'art. 127 del d.P.R. n. 43 del 1988 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale stabilisce che il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero indicare i motivi che hanno determinato la mancata sottoscrizione) il quale, dunque, non trova applicazione nel caso di notifica della cartella esattoriale, senza che ciò ponga problemi di legittimità costituzionale con riguardo al rapporto che lega i messi notificatori ai concessionari del servizio di riscossione, essendo tali messi tenuti alla corretta attestazione dei fatti indicati come veri nelle relate di notifica, ed esposti a sanzioni penali in caso di inosservanza di detto obbligo (cfr. Cass. 14105 del 26.10.2000).

La validità di tale modalità di notifica è stata peraltro confermata dalla Corte Costituzionale, che con ord. n. 131 del 2007 ha escluso la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. n. 890/82, nella parte in cui non prevede l'invio di una seconda raccomandata in caso di

notifica al portiere a mezzo posta, stante la diversità della situazione disciplinata rispetto a quella prevista dall'art. 139 c.p.c.

Tale orientamento è stato ribadito anche dai giudici di legittimità che con la sentenza n. 15746/12 (sez. tributaria) hanno confermato la regolarità della notifica della cartella esattoriale direttamente da parte del concessionario mediante l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Dai documenti prodotti (docc. 2 e 4 fascicolo Inps) risulta che il postino ha provveduto a consegnare la raccomandata (il numero della raccomandata è riportato nell'avviso di addebito) al destinatario che ha provveduto a firmare la ricevuta di consegna.

Prive di rilievo appaiono le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente in ordine al fatto che la sottoscrizione apposta alle relate di notifica acquisite, non sarebbe completa e/o riconducibili all'istante o a suoi familiari, dovendosi rilevare che il postino è un pubblico ufficiale e ciò che attesta sull'avviso di ricevimento della raccomandata fa fede fino a querela di falso (cfr. Cass. n. 14941 del 14.07.2020).

L'avviso di addebito n. 39720160020240084000 risulta invece notificato il 09.01.2017 per compiuta giacenza della raccomandata non ritirata e di cui era stato lasciato avviso.

Mette conto rilevare che le notifiche degli avvisi di addebito sono state eseguite non già ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (e della legge n. 890/82), bensì con raccomandata diretta, come consentito dall'art. 30, comma 4 del D.L. 78/2010, conv. con legge n. 122/2010, nel testo pro tempore vigente.

Tale tipo di notifica può essere effettuata dall'Ente spedendo la raccomandata senza ausilio di messi della notificazione e si perfeziona per il mero fatto che l'atto sia consegnato in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dall'art. 26 DPR 602/73 e dagli artt. 32 e 39 del DM 9/4/2011 (recante Approvazione delle condizioni generali del servizio postale), ovvero per decorso del termine di compiuta giacenza ai sensi degli artt. 32 e 37 del citato decreto 9/4/11, il che realizza presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.

In tale situazione, piuttosto, una volta che siano inutilmente decorsi i termini di giacenza fissati dalla legge per il ritiro del piego presso l'ufficio postale, il procedimento notificatorio deve intendersi completato anche nei confronti del destinatario, che non potrà quindi dolersi della sua inerzia per non avere provveduto al ritiro.

Tale conclusione trova avallo nella giurisprudenza di legittimità dove si precisa che, “per quanto riguarda la necessità dell'invio della seconda raccomandata informativa, per le cartelle notificate a mezzo posta ordinaria, ex art. 26 del DPR n. 602/73 (o, il che è lo stesso, ex art. 30 co. 4 D.L. n. 78 cit.), questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata,

alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014; Cass. 17445/2017; Cass. 2229/2020).

Ne consegue che per la regolarità della procedura non è necessario l’invio del Cad (ossia la rr inviata dall’agente postale per mancato ritiro del plico contenente l’atto giudiziario o stragiudiziale).

Alla luce di tali rilievi devono quindi escludersi profili di irregolarità della notifica degli avvisi di addebito nn. 39720160004224070000 e 39720160020240084000, rispetto ai quali le intimazioni di pagamento allegate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione appaiono tempestivamente notificate con valore interruttivo della prescrizione.

Considerazioni analoghe devono farsi anche con riferimento agli avvisi di addebito n. 39720180009122005000 (notificato il 25/07/2018), n. 39720180031436240000 (notificato il 18/02/2019), n. 39720180033022290000 (notificato il 21/01/2019) e n. 39720190030386636000 (notificato il 27/12/2019), per i quali l’Inps ha documentato la notifica mediante lettera ar consegnata al ricorrente presso il suo domicilio in Roma via Carlo Marx n. 122 f, con ricevuta di consegna sottoscritta dal ricorrente medesimo.

Per i motivi sopra esposti, dette notifiche appaiono tutte ritualmente effettuate. Anche in relazione a detti avvisi di addebito risultano avere valore interruttivo della prescrizione le intimazioni di pagamento prodotte dall’Ader, la cui notifica non è stata specificatamente contestata dal ricorrente.

In parziale accoglimento del ricorso devono quindi essere dichiarate estinte per intervenuta prescrizione quinquennale le cartelle di pagamento nn. 09720080232513755000, 09720080253224855000 e 09720080292727215000 sottese al preavviso di fermo n. 09780202300077350000 emesso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificato il 13.02.2024.

Nel resto il ricorso va respinto.

In considerazione del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite devono essere compensate per la metà e la parte ricorrente va condannata a rifondere alle resistenti la residua quota, come liquidata, per ciascuna parte, in dispositivo.

PQM

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

DICHIARA ESTINTI PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE LE SOMME SOTTESE ALLE SEGUENTI CARTELLE ESATTORIALI:

N. 09720080232513755000; N. 09720080253224855000; N. 09720080292727215000.

RIGETTA NEL RESTO IL RICORSO.

COMPENSA TRA LE PARTI LA META’ DELLE SPESE DI LITE;

CONDANNA LA PARTE RICORRENTE A RIFONDERE ALL'INPS E ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE LA QUOTA RESIDUA DI SPESE CHE LIQUIDA, PER CIASCUNA PARTE RESISTENTE, IN € 932,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.

Si comunichi alle parti costituite in giudizio.

Roma, 5 giugno 2024

La Giudice
Daniela Bracci